



Via Castagnole, 20/M - Int. 46 - Centro Edison - 31100 Treviso  
T. + 39 0422 264 026 F. +39 0422 162 10 25 W. [www.adrquadra.it](http://www.adrquadra.it) E. [info@adrquadra.it](mailto:info@adrquadra.it)

QUADRA, divisione ADR di Tiaki s.r.l.  
Ente iscritto al n. 231 nel registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia  
Ente accreditato alla formazione dei mediatori ex decreto lgs. 28/10, n. 160 dell'elenco del Ministero della Giustizia.

## Lo status dei requisiti per la formazione di Carlo Mosca - 16/01/2011

1) Il decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2010, n. 53) prevede che "Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale" (art. 16.5).

2) Lo stesso citato art. 16 prevede che la gestione del procedimento di mediazione sia appannaggio di taluni soggetti denominati "organismi di mediazione" abilitati sulla base di determinati criteri da fissarsi con "con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico" (art. 16.2) ed iscritti ad apposito "Registro" tenuto presso il Ministero di Giustizia.

3) Il decreto attuativo è stato pubblicato nel novembre 2010 (d.m. 18 ottobre 2010, n.180). Esso disciplina la formazione al capo V ("Enti di formazione e formatori") ponendo fine alla fase transitoria, nella quale valevano i principi "per quanto compatibili" già stabiliti per la c.d. conciliazione societaria ex d.lgs. 5/03 e contenuti nei decreti Ministero della Giustizia nn. 222 e 223 entrambi del 23-8-04.

4) Il d.m. 180 stabilisce ora che i mediatori di cui gli Organismi si avvalgono debbano, in tema di conoscenze, soddisfare i seguenti requisiti: Avere *skills* generali di un certo livello e cioè "possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale" (art. 4.3, a) e, per coloro che si iscrivono nella sezione mediatori internazionali, avere le conoscenze linguistiche del caso; avere una formazione specifica in tema di mediazione e cioè aver partecipato ad un corso base di minimo 50 ore "articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e

internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore" (art. 18.2, f) realizzato da un ente accreditato (v. sotto) e superato i relativi tests; e mantenersi aggiornati grazie alla partecipazione di almeno 18 ore nel biennio, sempre realizzati da enti accreditati. N.B. Un mediatore può dare la sua disponibilità ad un massimo di 5 organismi (art. 6.3 d.m. 180/10).

5) Quanto agli enti erogatori di formazione, il d.m. 180/10 ha istituito un apposito Elenco (art. 17) presso il Ministero di Giustizia ed ha fissato in dettaglio i requisiti minimi richiesti per l'inserimento e la permanenza degli enti in tale elenco. Fra questi in particolare: a) poter disporre di almeno 5 formatori aventi i requisiti sotto dettagliati; b) predisporre, comunicare al Ministero e debitamente pubblicizzare su internet corsi-base e di aggiornamento conforme ai criteri sopra indicati. N.B. Un ente accreditato alla formazione non deve necessariamente svolgere anche servizi di mediazione (ed essere quindi un "organismo" iscritto nel registro di cui all'art. 3 del d.m. 180/10) e viceversa; c) avere un responsabile scientifico "di chiara fama" che certifichi l'adeguatezza del percorso formativo.

6) Quanto ai formatori, il decreto li ripartisce (art. 18.3) in docenti abilitati a corsi teorici (richiedendo che abbiano pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia) e docenti abilitati a corsi pratici (il requisito qui è di aver agito come mediatore in almeno tre procedure gestite in organismi abilitati). In ogni caso, i docenti debbono aver già all'attivo un'attività didattica in materia presso ordini, università, ... e debbono impegnarsi a partecipare a corsi di aggiornamento per almeno 16 ore nel biennio (sempre presso enti accreditati).

7) È dubbio se il d.lgs. 28/10 abbia introdotto una disciplina generale sulla mediazione, ma appare certo che molte norme dallo stesso poste si applicano solo ad un certo "tipo" di mediazione (quella a cui, date le sue caratteristiche, vengono attribuite certe prerogative) e non a tutte le mediazioni, in particolari a quelle – usualmente etichettate come "indipendenti" – nelle quali il terzo neutrale agisce professionalmente sulla sola base dell'incarico delle parti, con solo eventuale intervento di un centro ADR di riferimento. In tali casi non vi sono requisiti minimi richiesti al mediatore (che deve godere solo del gradimento delle parti che lo scelgono) salvo quelli richiesti dal centro ADR che eventualmente gestisce la procedura. Lo stesso dicasi per i docenti ed i programmi formativi del centro, che sono liberamente scelti dallo stesso.